

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE
E ALIMENTI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE
SEDI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA E DEL LICEO CLASSICO
“DANTE ALIGHIERI” DI RAVENNA PER LA DURATA DI 5 ANNI.**

CIG

CONTRATTO

TRA

La Provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 2 (Codice fiscale 00356680397), rappresentata da....., nato/a a..... il che interviene nel presente contratto nella sua qualità di Dirigente del Settore....., che dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse della Provincia, in esecuzione del provvedimento n..... del

E

La Società....., con sede legale in, Via....., P. IVA....., in persona del legale rappresentante/procuratore speciale....., domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da.....(di seguito nominata, per brevità, anche “Concessionario”).

PREMESSO

- che la Provincia di Ravenna ha necessità di garantire presso le proprie sedi, un servizio di somministrazione di bevande e alimenti mediante distributori automatici;
- che la Provincia, in esito alla procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, ha individuato con determina dirigenziale n.... del... la società aggiudicataria della

concessione di cui si tratta ed effettuato le verifiche delle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;

- che ai sensi dell'art. 3, commi 2,3 e 4 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. 120/2020, a seguito della consultazione della BDNA del Ministero dell'Interno, è stata rilasciata l'informativa liberatoria provvisoria e che la stipula del presente contratto avviene ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.lgs. n. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte della Provincia secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;
- che il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto, ivi inclusa cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, rilasciata da..... in data..... avente numero..... per un importo di euro..... con validità dal.... al.....

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

Costituiscono parte integrale e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:

- 1) Lettera di invito alla gara;
- 2) Capitolato speciale;
- 3) Elenco sedi, numero e tipologia dei distributori;
- 4) Offerta economica e relativa Scheda integrativa;
- 5) Piano Economico Finanziario del Concessionario;
- 6) DUVRI;
- 7) Matrice dei rischi.

ART. 2 – OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la concessione del servizio di somministrazione di bevande e alimenti mediante distributori automatici da svolgersi presso le sedi della Provincia di Ravenna (lotto 1) e del Liceo Classico “Dante Alighieri” di Ravenna (lotto 2), come meglio dettagliato negli atti di gara sopra menzionati

ART.2 - DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI CONTRAENTI

I contraenti si obbligano ad osservare, nell'esecuzione della concessione, tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto e negli atti di gara di cui al precedente art. 1

ART. 3 – DURATA

La concessione ha la durata di 60 mesi (5 anni), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio

ART. 4 – EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E RIEQUILIBRIO

Il Concessionario adegua la propria gestione al rispetto dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario di copertura dell'investimento e la connessa gestione presentato in sede di offerta e costituente parte integrante del contratto. Tali documenti contengono tutti i parametri di cui tener conto per il mantenimento dell'equilibrio economico - finanziario e per l'eventuale riequilibrio del medesimo nei casi in cui lo stesso dovesse venire meno per fatti non riconducibili al Concessionario ai sensi dell'art. 165 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 5 - CANONE DI CONCESSIONE

Il Concessionario corrisponde all'Amministrazione un canone di

concessione annuale forfetario onnicomprensivo, pari a € non soggetto a IVA) per ogni distributore automatico installato.

Il Concessionario provvede al pagamento del canone semestralmente in via anticipata entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dall'inizio di ogni semestre, con previsione di eventuale conguaglio nel semestre successivo in caso di variazione del numero di distributori.

Il versamento del canone avverrà mediante bonifico bancario sul c/c della Provincia di Ravenna presso la Cassa di Ravenna, IBAN: IT 44 M 06270 13199 T20990000007.

ART. 6 - PREZZI

I prezzi dei prodotti da applicare agli utenti del servizio sono quelli offerti dal Concessionario in sede di gara, come meglio disciplinato all'art. 9 del Capitolato speciale.

ART. 7 - PENALI

In caso di violazione dal parte del Concessionario degli obblighi contrattualmente assunti, la Provincia applicherà le penali indicate all'art. 16 del Capitolato speciale, con le modalità ivi indicate.

ART. 8 - RESPONSABILITA' CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA

Il Concessionario è obbligato a presentare in sede di gara idonea polizza assicurativa per responsabilità civile e a mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto.

In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che la Provincia è esonerata da ogni responsabilità

per danni a terzi provocati dall'uso dei distributori, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi ai distributori.

La Provincia è sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati ai distributori. La custodia, la cura e la conservazione delle macchine e delle attrezzature rimangono infatti a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario.

ART. 9 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ravenna*", disponibile sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Concessionario si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ravenna, costituisce motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 10 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella Legge n. 136/2010.

ART. 11 – SUBAPPALTO

E' ammessa la subconcessione nei limiti e con le modalità previste dall'art.174

del D.Lgs.50/2016.

Il contratto tra Concessionario e sub-concessionario ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n.(...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..
- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)."

ART. 12 – CESSIONE E SUB-CONCESSIONE

Il Concessionario non può, in tutto o in parte, cedere il contratto, cedere o affittare l'azienda o sub concedere l'installazione e la gestione dei distributori, a pena di risoluzione in danno del contratto medesimo, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e risarcimento di ogni danno ulteriore conseguente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 176 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..

ART. 13 – CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO E SUBENTRO

Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela della Provincia, la concessione può cessare, in particolare, quando:

- il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla

Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..
- nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 176, non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile..

ART. 14 – RECESSO DAL CONTRATTO

.La Provincia ha il diritto di recedere dal presente Contratto in tutti i casi previsti dalla legge.

Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs.159/2011, nonché dall'art. 3, comma 4 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Provincia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di grave inadempimento da parte del Concessionario e nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto.

In ogni caso si conviene che la Provincia, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con PEC, nei seguenti casi:

- a) venir meno delle cause e delle ragioni che hanno dato corso alla procedura in oggetto;
- b) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Provincia;
- d) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- e) mancata osservanza dei divieti di cessione e di sub-concessione di cui al precedente art. 12 del presente contratto;
- f) vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
- g) mancato pagamento del canone di concessione nei termini prescritti dal presente contratto in numero superiore a due volte nel corso della concessione;
- h) nel caso non dovessero essere risolte, entro i termini fissati dalla Provincia, le criticità che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal Capitolato speciale;
- i) cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento del Concessionario;
- j) sospensione o interruzione del servizio da parte del Concessionario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- k) mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari (articolo 3 Legge n. 136/2010);

l) subappalto non autorizzato;

m) qualora i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario si rendano responsabili di violazioni degli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta previsti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ravenna*" di cui all'art. 9 del presente contratto.

Resta inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi dell'art. 80, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

In ogni caso è fatto salvo il diritto della Provincia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 16 – GARANZIA DEFINITIVA

La Provincia ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti del Concessionario in dipendenza del contratto, con semplice richiesta.

Su richiesta della Provincia, il Concessionario è tenuto a reintegrare la garanzia, nel caso in cui la Provincia stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Nel caso di mancato reintegro la Provincia si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con contestuale incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno.

La cauzione è svincolata, al termine del contratto, dopo che il

Concessionario ha provveduto al completo sgombero e al ripristino degli spazi concessi per i distributori.

La Provincia autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di garanzia all'avente diritto solo quando tra la Provincia stessa e il Concessionario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili al Concessionario, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi per i quali il Concessionario stesso debba rispondere.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Concessionario dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta all'art. 24 della Lettera invito, che deve intendersi in quest'ambito integralmente riportata.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Assicuratore le spese relative all'imposta di bollo (art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 642/1972, e dall'art. 5 del D.P.R. 642/1972), dovuta nella misura di € 16,00 ogni 4 pagine o 100 righe del contratto, inclusi gli allegati.

ART. 19 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Ravenna.

ART. 20 – CLAUSOLA FINALE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto e relativi allegati si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al Codice Civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

Ravenna,.....

I sottoscrittori:

Per la Provincia di Ravenna:.....

Per il Concessionario:

Allegati:

- 1) Lettera di invito alla gara;
- 2) Capitolato speciale;
- 3) Elenco sedi, numero e tipologia dei distributori;
- 4) Offerta economica e relativa Scheda integrativa;
- 5) Piano Economico Finanziario del Concessionario;
- 6) DUVRI;
- 7) Matrice dei rischi.